

Imposta municipale propria (IMU)

L'Imposta Municipale Propria, meglio nota con l'acronimo "I.M.U." è un tributo che grava sui fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili a partire dal 1° gennaio 2012 e sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

ACCONTO IMU 2012

Per l'anno 2012 il pagamento dell'acconto IMU doveva essere effettuato, **entro il 18 giugno 2012**, esclusivamente **con le aliquote di base** stabilite dal D.L. n. 201/2011, ovvero:

- 0,4 % per l'abitazione principale e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/6, C/2, C/7).
- 0,76 % per tutti gli altri immobili (secondo case e pertinenze, uffici, capannoni, saloni artigianali, aree fabbricabili, terreni agricoli).
- 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali.

SALDO IMU 2012

Per l'anno 2012 il pagamento del saldo IMU deve essere effettuato, **entro il 17 dicembre 2012**, ricalcolando l'importo per l'intero anno **con le nuove aliquote** stabilite dal Comune in data 29/10/2012 con deliberazione n. 34, detraendo quanto versato in acconto. Le aliquote deliberate sono le seguenti:

- **0,5%** per l'abitazione principale e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/6, C/2, C/7).
- **0,9%** per tutti gli altri immobili (secondo case e pertinenze, uffici, capannoni, saloni artigianali, aree fabbricabili, terreni agricoli e pertinenze all'abitazione principale esclusa la prima).
- **0,2%** per i fabbricati rurali strumentali.

Per l'abitazione principale è prevista una **detrazione annua di € 200**, maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni convivente, fino ad un massimo di 8 figli.

Il saldo dell'imposta, da versare entro il 17 dicembre 2012, dovrà tener conto delle aliquote sopra indicate.

Si avverte che lo Stato si è riservato la facoltà di variare le aliquote di base, qualora i versamenti della prima rata dovessero evidenziare un gettito inferiore a quello stimato, con decreto da adottarsi entro il 10 dicembre 2012.

Deroghe per il 2012:

- Per la sola abitazione principale e relative pertinenze, è prevista la possibilità, a scelta del contribuente, di pagare in tre rate. Le prime due rate, da versare entro il 18 giugno e il 17 settembre, sono pari ciascuna ad un terzo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata ad aliquota di base, mentre il saldo deve essere effettuato tenendo conto delle aliquote deliberate dal comune e versato entro il 17.12.2012.
- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati con rendita l'acconto è pari al 30 per cento dell'imposta dovuta.
- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale da iscrivere al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 l'acconto non è dovuto e si paga in un'unica soluzione entro il 17 dicembre 2012.
- Vengono a cessare tutte le agevolazioni che erano previste dal regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), come l'assimilazione ad abitazione principale per immobili dati in uso gratuiti ai parenti o posseduti da italiani residenti all'estero, aliquota agevolata per immobili dati in affitto a persone che li utilizzano come abitazione principale, etc.
- Con il regolamento I.M.U. deliberato in data 29/10/2012, il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E)

Codice Catastale del Comune di Vigliano Biellese: L880

Tipologia immobili

Abitazione principale

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Terreni

Aree fabbricabili

Altri fabbricati

Interessi da accertamento

Sanzioni da accertamento

Ricordiamo che l'aliquota dello 0,9% è così suddivisa:

- 0,52% al Comune da versare con i seguenti codici tributo:

3914 imposta relativa ai Terreni

3916 imposta relativa alle Aree Fabbricabili

3918 imposta relativa agli Altri Fabbricati

- 0,38% allo Stato da versare con i seguenti codici tributo:

3915 imposta relativa ai Terreni

3917 imposta relativa alle Aree Fabbricabili

3919 imposta relativa agli Altri Fabbricati

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta.

I codici indicati devono essere riportati all'interno del nuovo modello F24, nella "**Sezione IMU e altri tributi locali**", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".